

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE •••

16 SABATO**INPS (GESTIONE EX SCAU)**

Versamento contributi CD e IAP (ex IATP). Scade il termine per effettuare il versamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2013, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Dal 2012 l'Inps non invia più i quattro modelli F24 già compilati, ma solo una comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento. Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004. Si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente, del 24-5-2004, dell'1-7-2004 e del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati da un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale. Tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps.

Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2013 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2013 e per altre informazioni si vedano le circolari Inps n. 95 e 96 dell'11-6-2013.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge

n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2013 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 137 del 25-9-2013 consultabile sul sito www.inps.it

IVA

Liquidazione mensile di ottobre. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di ottobre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 novembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di ottobre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato stabilito nel mese di ottobre.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta Iva per cassa con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012. Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e 46/2012 rispettivamente a pag. 37 e 30.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012 e 3/2013, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41 e 32, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel terzo trimestre (luglio-settembre) 2013, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato stabilito nel mese di settembre (decreto ministeriale del 15-11-1975).

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di ottobre sopra riportata.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al terzo trimestre 2013 (contribuenti trimestrali). L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata per soggetti titolari di partita Iva. I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013 in base al modello Unico 2013, de-

vono versare entro oggi, con il modello F24 telematico, l'eventuale ultima rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti. Poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alla tabella 1 e alla tabella 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 25/2013 a pag. 60.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a www.informatoreagrario.it/mioAccount

IVA

Versamento rateale saldo 2012. I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2013 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2012, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale nona e ultima rata maggiorando l'imposta dovuta del 2,64%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro oggi) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, doveva essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2013.

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 7/2013 a pag. 29 e seguente.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2012, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.

Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva, in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva comprese nella liquidazione del mese di ottobre (contribuenti mensili) o del terzo trimestre 2013 (contribuenti trimestrali).

L'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 82/E dell'1-8-2012, ha comunque ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata. La nuova modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005, tenendo conto della precisazione fornita con la sopra richiamata risoluzione n. 82/E.

In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento. Pertanto coloro che entro il 16-11-2012 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-10-2012 e confluite nella relativa liquidazione periodica Iva, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2012, ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2013 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16 marzo 2005.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il nuovo modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi del mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% (65% fino a fine anno 2013) per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito

dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

INPS

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente. Entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia UniEmens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2013 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2012) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 20% (nel 2012 era 18%) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012.

Si veda al riguardo la circolare Inps n. 27 del 12-2-2013 consultabile sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla gestione separata Inps sono stati interessati dalla riforma del ministro Elsa Fornero (legge n. 92 del 28-6-2012), oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, e da altri interventi modificativi tra i quali il decreto legge n. 76 del 28-6-2013 (pubblicato lo stesso giorno sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150) convertito, con modificazioni, nella legge 9-8-2013 n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22-8-2013) di cui si è data notizia nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2013 a pag. 30 e seguente.

Versamento contributi artigiani e commercianti. Scade il termine per effettuare il pagamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l'anno 2013 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva.

A partire da quest'anno l'Inps non ha più

inviato le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti, in quanto le medesime informazioni devono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale «Dati del mod. F24» al quale si accede attraverso i servizi online del sito www.inps.it. È inoltre possibile visualizzare e stampare, in formato pdf, il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento. Si veda al riguardo la circolare Inps n. 24 dell'8-2-2013.

INAIL

Versamento 4ª rata per l'autoliquidazione del premio. Coloro che hanno optato per il pagamento in quattro rate del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2012 e in acconto per l'anno 2013 devono versare l'ultima rata compilando l'apposita sezione Inail del modello F24 telematico.

Sul sito internet www.inail.it è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario